**Allegato “A”**

**DGR 14 maggio 2018, n. 602**

**Avviso per la formazione del piano regionale triennale 2018-2020 e del piano annuale 2018 in materia di edilizia scolastica**

**Art. 1 – Finalita’ della selezione**

In esecuzione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47 e della deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2018, n. 602, è indetta selezione pubblica finalizzata alla redazione del piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

**Art. 2 – Soggetti ammessi alla selezione**

Possono presentare proposte progettuali Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni. Le proposte devono riguardare esclusivamente:

1. edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale compresi i CPIA (Centri Permanenti Istruzione Adulti),
2. costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici,
3. edifici destinati o da destinare a poli di infanzia (0-6) solo se muniti di codice edificio dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES).

**Art. 3 – Tipologia di Interventi ammissibili**

Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47.

In particolare, sono ammesse alla presente selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie d’intervento:

1. interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione dell’insistenza di vincolo d’interesse); (l’adeguamento ed il miglioramento sismico vanno intesi secondo le nuove norme NTC 2018)
2. Interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio e all’adeguamento alla normativa antincendio;
3. c1) ampliamenti per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;

c2) nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;

1. interventi diversi dai precedenti;
2. interventi che prevedano esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (**CPI/SCIA Antincendio)** finalizzati al contributo di cui all’art.5

Per ciascun edificio scolastico può essere presentata una sola richiesta di finanziamento.

**art. 4 - Interventi non ammissibili al finanziamento**

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:

1. relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica non statale, fatta salva l’ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2. relativi a edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali il proponente non s’impegni ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
3. che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree pertinenziali scolastiche;
4. relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di dimensionamento scolastico regionale; (per il 2018 si veda la DGR n. 49/2018)
5. già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo.

**Art. 5 – Concessione di contributi per interventi antincendio (art. 3 LETTERA E)**

Al fine di sostenere gli Enti Locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici è previsto un contributo straordinario destinato al finanziamento di interventi che prevedano **esclusivamente** opere per l’adeguamento antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione CPI/SCIA Antincendio.

Il contributo massimo assegnabile è pari a:

1. euro 50.000 per edifici del Primo ciclo di istruzione
2. euro 70.000 per edifici del Secondo ciclo di istruzione

Il contributo verrà erogato a seguito dell’effettivo ottenimento della relativa certificazione CPI/SCIA Antincendio ed a tal proposito qualora il costo complessivo dell’opera superasse il contributo di cui sopra l’Ente richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento anche la dichiarazione di compartecipazione finanziaria a proprio carico.

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di quanto previsto al punto A.1 del successivo art. 8 e del livello progettuale. Gli interventi con livello progettuale definitivo o esecutivo verranno finanziati in base all’ordine decrescente di graduatoria. Sono ammessi aggiornamenti progettuali nelle annualità 2019 e 2020.

**Art. 6 – Modalità di partecipazione e documentazione**

Le domande dovranno pervenire **entro le ore 14 del 29 giugno 2018**.

Nella domanda dovrà essere riportata l’indicazione “**DGR 14 maggio 2018, n. 602 - Programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica**”.

Nel caso di intervento che preveda esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio finalizzato all’ottenimento della certificazione CPI/SCIA Antincendio dovrà essere riportata l’indicazione “**DGR 14 maggio 2018, n. 602 - Programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica – Ottenimento CPI/SCIA Antincendio**”.

La trasmissione potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1. a mezzo PEC all’indirizzo [**regione.marche.edilizia@emarche.it**](mailto:regione.marche.edilizia@emarche.it);
2. raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “P.F. edilizia, espropriazionee gestione del patrimonio” via Palestro, 19 - 60122 Ancona;
3. consegnata a mano.

Per aspetti organizzativi interni, si invita inoltre ad anticipare la trasmissione con una e-mail al seguente indirizzo:

[funzione.ediliziapatrimonio@regione.marche.it](mailto:funzione.ediliziapatrimonio@regione.marche.it)

oppure con fax al n. 071 806.7414.

**La domanda compilata utilizzando l’allegato “B” e tutta la documentazione allegata deve essere sottoscritta dal RUP dell’Ente richiedente allegando copia di un documento di identità valido.**

Indicazioni per la compilazione:

1. indicazione della tipologia d’intervento fra quelle descritte nell’articolo 3, denominazione del progetto e relativo CUP, allegati progettuali;
2. codice dell’edificio scolastico (esclusi i casi di nuova costruzione art. 3, lettera a) e lettera c2) e codice del punto di erogazione del servizio, come da Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES). I dati relativi all’edificio interessato (se già esistente) devono essere regolarmente inseriti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES);
3. in caso d’intervento di adeguamento o miglioramento sismico relativo ad edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, analisi della vulnerabilità sismica o dichiarazione d’impegno ad effettuare l’analisi di vulnerabilità sismica in tempo utile per i successivi aggiornamenti della programmazione regionale 2018-2020;
4. nel caso d’intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente, relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo edificio;
5. nel caso d’indicazione di tipologia d’intervento di tipo b), c1) d) di cui all’art. 3:
6. per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2 di elevato rischio sismico, documentazione comprovante che l’edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione (NTC 2018) ovvero dichiarazione di impegno ad effettuare le relative verifiche nei tempi previsti all’art. 6 lettera c);
7. per edifici costruiti secondo le “Norme tecniche 1984”, ricadenti in zona 3 e 4 all’epoca di costruzione, certificato attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all’epoca della costruzione, che non vi è stata modifica alla zonizzazione sismica e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.
8. per edifici costruiti prima dell’entrata in vigore delle “Norme tecniche 1984” ed attualmente in zona 3 e 4 verifica di vulnerabilità sismica o dichiarazione di impegno ad effettuare la verifica nei tempi previsti all’art. 6 lettera c);
9. progetto o studio di fattibilità con allegato quadro economico, in cui sono specificate le lavorazioni da effettuare ed il relativo costo suddivise nelle categorie omogenee previste dallo schema di domanda di partecipazione;
10. indicazione del tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d’istruzione);
11. indicazione se l’intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza e rimaste incompiute specificandone adeguatamente i motivi;
12. dichiarazione da parte del Dirigente scolastico/responsabile della programmazione della rete scolastica dell'ente locale circa il numero di alunni iscritti all’Istituto che ha o avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento;
13. dichiarazione in merito al dimensionamento minimo dell’edificio ai sensi del DM 18/12/1975 e dimensionamento effettivo come da progetto;
14. nel caso di sostituzione di edificio in locazione passiva, impegno alla dismissione entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l’edificio oggetto d’intervento;
15. indicazione di eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti;
16. impegno all'aggiornamento dei contenuti dell'Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES);
17. documentazione idonea alla valutazione della proposta rispetto agli ulteriori criteri indicati nel bando;
18. per la richiesta di contributo antincendio di cui all’art. 5 importo delle opere da realizzare al fine dell’ottenimento del CPI/SCIA Antincendio ed eventuale dichiarazione di copertura finanziaria delle somme eccedenti il contributo;
19. atto di approvazione del progetto e livello di progettazione;
20. dichiarazione che l’edificio interessato non è oggetto soppressione per dimensionamento scolastico regionale (DGR n. 49/2018 per l’anno scolastico 2018/2019);
21. dichiarazione di proprietà dell’area o, in alternativa dell’esistenza del vincolo preordinato all’esproprio o dell’impegno ad effettuare la necessaria variazione agli strumenti urbanistici per l’imposizione del vincolo;
22. dati catastali;
23. destinazione urbanistica attuale dell’area;
24. dichiarazione che l’Ente locale si trova nelle condizioni che prevedono le maggiorazioni secondo l’articolo 6, allegato “A” alla DGR 07.07.2014 n. 809;
25. dichiarazioni relative alla sostenibilità ambientale ed economica del progetto;
26. APE

**Art. 7 – Costi non riconosciuti**

1. Pulizia locali;
2. Traslochi, spostamento materiali didattici;
3. Sistemazioni temporanee;
4. Quota del 20% dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 comma 4 “destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”;
5. Arredi;
6. Attrezzature, apparecchiature elettroniche;
7. Acquisizione dell’area.

**Art. 8 – Valutazione delle proposte progettuali**

La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad apposita Commissione composta da:

Dirigente della PF Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio con funzione di Presidente, due commissari esperti, un segretario con funzioni di verbalizzante, scelti tra i dipendenti della Regione Marche, nominati dal Dirigente della PF Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio.

La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e procederà sulla base dei seguenti criteri.

**Tutti i punteggi sono cumulabili ad eccezione di Art.3 lett. a), lett. c), lett. d), lett. e) non cumulabili tra di loro**

Art.3 lett. a) interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti e di miglioramento sismico, max 50 punti:

* 1. 50 punti massimi attribuibili, nel caso di adeguamento o miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall’allegato 1;
  2. 50 punti nel caso di nuova costruzione.

Art.3 lett. b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità (messa a norma dell’edificio): max 40 punti:

1. interventi di adeguamento impiantistico e funzionale finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità:

A.1. interventi per la riduzione del rischio d’incendio:

1. inadeguatezza percorsi di esodo e illuminazione di emergenza: punti 5;
2. inadeguatezza della centrale termica: punti 5;
3. carenza degli impianti di estinzione: punti 3;
4. assenza di compartimentazioni (se prescritte): punti 3;
5. carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti): punti 1;
6. inadeguatezza della segnaletica di sicurezza: punti 0.5;
7. ulteriori carenze che impediscono il rilascio del CPI/SCIA: punti 0.5;

A.2. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione:

1. inadeguatezza dei quadri elettrici: punti 3;
2. inefficacia dell’impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche: punti 2;
3. inadeguatezza delle linee di distribuzione: punti 0.5;
4. inadeguatezza di prese e interruttori: punti 0.5;
5. assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale: punti 1;
6. altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità: punti 1;

B. interventi di eliminazione di rischi da caduta per l’intero edificio di elementi dall’alto:

* 1. rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.): punti 2;
  2. rischio di caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti, serramenti, ecc.): punti 2;

C. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche:

* 1. inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne: punti 1;
  2. impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso: punti 1;
  3. carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili: punti 1;
  4. inadeguatezza dei servizi igienici: punti 1;
  5. inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra): punti 1;

D. intervento di eliminazione di rischi diversi:

* 1. insufficienza dell’illuminazione naturale: punti 1;
  2. rischi da rumore: punti 1;
  3. inadeguatezza dell’altezza di parapetti e corrimano: punti 2;
  4. pavimenti interni sconnessi o sdrucciolevoli: punti 0.5;
  5. inadeguatezza delle superfici vetrate: punti 0.5;

Se l’intervento proposto prevede la nuova costruzione di un edificio scolastico in sostituzione (art. 3 lettera a) o per specifiche esigenze scolastiche (art 3 lettera c) vengono attribuiti 40 punti.

Art.3 lett. c) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche: 30 punti.

Art.3 lett. d) interventi diversi dai precedenti: 5 punti.

Art.3 lett. e) interventi che prevedano esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio: Verrà attribuito il punteggio previsto alle voci di cui al precedente art. 3 lettera b) A.1 e per il livello progettuale.

Ulteriori criteri

1. livello di progettazione max punti 6:
2. documento di fattibilità delle alternative progettuali: punti 0;
3. progetto di fattibilità tecnica ed economica: punti 1;
4. progetto definitivo: punti 2;
5. progetto esecutivo: punti 4;
6. progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità: punti 6.
7. popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento, max punti 20:
8. popolazione studentesca fino a 100 unità: punti 4;
9. popolazione studentesca da 101 a 250 unità: punti 6;
10. popolazione studentesca da 251 a 300 unità: punti 8;
11. popolazione studentesca da 301 a 400 unità: punti 10;
12. popolazione studentesca da 401 a 500 unità: punti 12;
13. popolazione studentesca da 501 a 600 unità: punti 14;
14. popolazione studentesca da 601 a 700 unità: punti 16;
15. popolazione studentesca da 701 a 800 unità: punti 18;
16. popolazione studentesca oltre 800 unità: punti 20;
17. sostenibilità, max punti 8:
18. sostenibilità ambientale con progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017 (GU n.259 del 06/11/2017): punti 5;
19. sostenibilità economica in termini di fattibilità determinata mediante computo metrico sulla base dei prezziari regionali relativi alle opere pubbliche: punti 3;
20. eliminazione di materiali contenenti amianto (m.c.a.), max punti 10:
21. in caso di m.c.a. presenti ma con emissioni entro i limiti: punti 0;
22. in caso di m.c.a. localizzati (canne fumarie, cassoni, ecc.) con emissioni oltre i limiti: punti 5;
23. in caso di m.c.a. diffusi (pannellature, pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i limiti: punti 10;
24. altre circostanze premianti:
25. completamento di lavori non ultimati per motivi indipendenti dall’Ente Beneficiario su insindacabile giudizio della commissione: punti 2;
26. dismissione di edifici in locazione passiva: punti 3;
27. lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica: punti 4.
28. chiusura dell’edificio disposta da autorità competente: punti 5.
29. interventi di efficienza energetica coerenti con i requisiti tecnici previsti dal conto termico (DM del 16/02/2016) (ricorso al “Conto termico”): punti 5;
30. ricorso all’istituto del credito sportivo: punti 2;
31. ulteriori criteri regionali;
32. Edificio a servizio di più Comuni: punti 3;
33. Comuni in aree SNAI: punti 3;
34. Efficientamento energetico (punti non cumulabili):

3.1 Raggiungimento della classe B: punti 2;

3.2 Raggiungimento della classe A.1: punti 2,5;

3.3 Raggiungimento della classe A.2: punti 3;

3.4 Raggiungimento della classe A.3: punti 3,5;

3.5 Raggiungimento della classe A.4: punti 4;

3.6 Edificio NZEB: punti 5;

1. Congruenza Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica con SNAES: punti 2;
2. Progettazione partecipata: punti 1;
3. Cofinanziamento (ad esclusione della lettera g) da parte dell’Ente richiedente: punti 2 ogni 10% di cofinanziamento sul totale del QTE. (0-10 2 punti, 11-20 4 punti, 21-30 6 punti, e così via).

A beneficio dei Comuni risultanti da fusione e di forme associative di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della l.r. n. 46/2013, che dovessero presentare richiesta di accesso ai contributi di cui al presente atto, nel rispetto della legge regionale 09.12.2013, n. 46, si applicano, ai relativi punteggi, le maggiorazioni previste dalla DGR 07.07.2014 n. 809, articolo 6, allegato “A”.

Terminato l’esame delle proposte pervenute, la Commissione procede a redigere apposita graduatoria, che, una volta approvata dai competenti organi regionali dalla Giunta Regionale, è trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la relativa approvazione e per la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020.

L’inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.

**Art. 9 – Graduatoria, aggiornamenti alla graduatoria, piani annuali, Concessione dei finanziamenti**

La graduatoria è utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all’edilizia scolastica.

La graduatoria relativa alla programmazione 2018-2020 sarà soggetta ad aggiornamenti nel 2019 e nel 2020. In tale sede si procederà alla revisione del punteggio, sulla base dell’incremento del livello progettuale e dell’esito della verifica di vulnerabilità, secondo i criteri di cui all’articolo 8 e sulla base della nuova documentazione prodotta dall’Ente. (Nel caso di passaggio da studio di fattibilità a definitivo sarà possibile prendere in considerazione solo variazioni di costo legato alla struttura portante dell’edificio in conseguenza della redazione dei calcoli strutturali).

In sede di aggiornamento non è ammessa la presentazione di proposte progettuali per ulteriori edifici.

Ciascun Piano annuale sarà costruito sulla base della graduatoria unica regionale estraendo, in relazione ad ogni territorio provinciale, gli interventi nei limiti del finanziamento annualmente assegnabile al territorio provinciale di riferimento per i Comuni o loro Unioni. Per le Amministrazioni provinciali si procederà nello scorrimento della graduatoria indipendente dal riferimento territoriale.

A parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte relative alla tipologia d’intervento prioritaria, come individuata dal Decreto Interministeriale n. 47/2018.

Il finanziamento, nei limiti della somma annuale assegnata alla Regione Marche, verrà concesso a progetti di livello esecutivo o definitivo, esclusivamente per proposte di interventi per i quali sia presente la verifica di vulnerabilità sismica (se necessaria) e, nel caso di costruzione di un nuovo edificio, per interventi dove l’edificazione è prevista su area di proprietà dell’Ente locale beneficiario.

Verrà ammesso a finanziamento un solo progetto per Ente localerichiedente per annualità.

Per gli interventi previsti all’art. 3 comma a) e comma d) del DI 3 gennaio 2018, n. 47 il tetto massimo riconoscibile, con riferimento all’importo dei lavori come da Computo Metrico Estimativo, è pari a € 1.500,00 al mq. Vengono presi in considerazione i mq stabiliti dai parametri indicati dal DM 18/12/1975. Rimane a carico del soggetto proponente l’eventuale maggior costo di realizzazione.

**Per le Amministrazioni Provinciali**

Per le Provincie la graduatoria è unica per il triennio. Qualora le somme disponibili superino il totale dei progetti ammessi in graduatoria le somme residue andranno aggiunte alle disponibilità dei Comuni o loro Unioni con riparto di cui al successivo art. 10.

Per la concessione del finanziamento si procederà sulla base della graduatoria. Nel caso si verificasse un “resto”, eventualmente sommato con le economie comunque resesi disponibili, si procederà nello scorrimento della graduatoria verificando la disponibilità dell’ente richiedente al cofinanziamento per la eventuale quota mancante.

**Per i Comuni o loro Unioni**

Al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse disponibili, con riferimento al riparto per territorio provinciale, per le somme che residuano (i cd “resti” in quanto insufficienti a coprire per intero il finanziamento di un intervento richiesto da uno degli enti presenti nel territorio provinciale di riferimento) eventualmente sommate con le economie comunque resesi disponibili si procederà nello scorrimento della graduatoria verificando la disponibilità dell’ente richiedente al cofinanziamento per la eventuale quota mancante.

Nel caso dovessero ancora essere presenti “resti” si procederà allo scorrimento della graduatoria indipendentemente dal riferimento territoriale, sempre verificando l’eventuale disponibilità al cofinanziamento.

Diversamente tali somme saranno aggiunte per competenza territoriale sino all’ultima annualità.

All’ultima annualità si esauriranno tutte le risorse disponibili, in quanto non ancora concesse, attingendo indistintamente dalla graduatoria estraendo gli interventi dei Comuni o loro Unioni che si trovano in posizione utile. Nel caso risultassero ulteriori risorse potranno essere assegnate ad interventi provinciali qualora la graduatoria non fosse già stata esaurita.

A seguito delle procedure di gara, il ribasso e la conseguente quota di aliquota IVA risparmiata non sono nella disponibilità della stazione appaltante.

Nel caso in cui vengano definite dallo Stato linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di attingere dalla graduatoria gli interventi che rispondono ai requisiti previsti dai programmi straordinari di finanziamento.

**Art. 10 – Dotazione finanziaria**

A seguito del rifinanziamento di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono state iscritte al capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari ad € 1, 7 miliardi.

Per gli edifici da destinare all’istruzione di II° livello di proprietà delle Amministrazioni provinciali è riservata una quota pari al 30% della dotazione complessiva riservata alla Regione Marche.

Ai fini del riparto tra i territori provinciali del restante 70%, sono confermati i criteri adottati con D.G.R. n. 1273/2010, come modificati dalla n. 1021/2011 e ripresi dalla D.G.R n. 991/2013, dalla D.G.R. n. 1312/2013 e dalla DGR n. 124/2015 e di seguito richiamati:

|  |  |
| --- | --- |
| TERRITORIO PROVICIALE | % DI RIPARTO |
| Ancona | 26,156 |
| Ascoli Piceno | 15,408 |
| Fermo | 12,772 |
| Macerata | 20,832 |
| Pesaro Urbino | 24,832 |
| TOTALE | 100,00 |

**Art. 11 – modalità di pagamento**

I pagamenti saranno disposti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori fino ad un massimo pari al 90% del costo totale del progetto ed a seguito dell’inserimento dei dati nel Sistema di monitoraggio predisposto dal MIUR.

Il saldo verrà concesso solo al termine dei lavori, a seguito di rilascio di certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori e dopo la verifica dell’avvenuto aggiornamento nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) dei dati relativi all’edificio oggetto del contributo.

Per i progetti che prevedono interventi di efficientamento energetico, prima della liquidazione del saldo, dovrà essere dimostrato il raggiungimento del livello di prestazione energetica (APE *post operam*) dichiarato al momento di presentazione della domanda pena la riduzione del finanziamento proporzionalmente all’importo dei lavori di efficientamento indicati nella proposta rispetto al costo totale dei lavori da QTE di fine lavori.

**Art. 12 – Altre informazioni**

La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento e/o integrazione.

L’Amministrazione si riserva, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I dati contenuti nelle proposte presentate saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della PF. “Edilizia, espropriazione e gestione del patrimonio”.

Il Responsabile del procedimento è Sbrollini Carmen Tel. 071-806.7353 e-mail [carmen.sbrollini@regione.marche.it](mailto:carmen.sbrollini@regione.marche.it)

Ulteriori recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono:

Pettinari Beatrice Tel. 071-806.7342 e-mail beatrice.pettinari@regione.marche.it

Baldoni Stefano Tel. 071-806.7343 e-mail stefano.baldoni@regione.marche.it

Allegato 1 dell’allegato “A”

I valori di capacità indicati nella seguente procedura sono convenzionali e possono essere utilizzati unicamente allo scopo di definire una graduatoria per le finalità del provvedimento. Essi non possono in alcun modo essere assunti e utilizzati come valori effettivi dell'indice di rischio, che possono solo essere determinati attraverso analisi effettuate ai sensi delle NTC vigenti.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:



IR rappresenta l’indice di rischio e viene valutato come descritto nel seguito:

1. nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell’edificio almeno pari a LC2, IR è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione;
2. nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell’OPCM 3274 e smi condotta sulla base di un livello di conoscenza dell’edificio almeno pari a LC2, IR è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l’indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile [www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici\_di\_rischio.xls](http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici_di_rischio.xls)
3. qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ai punti a) o b) IR viene valutato come:

IR=Scag,c/Sdag,d

dove:

ag,d Sd = ancoraggio dello spettro di domanda al suolo effettivo del sito di costruzione per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita;

ag,d = domanda riferita a suolo rigido e pianeggiante per la verifica dello stato lmite di salvaguardia della vita, pari all’accelerazione al suolo attesa al sito di costruzione con periodo di ritorno di 712 anni, ag(TR=712, suolo A).

Sd = SS,d ST = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per ag,d. In mancanza di più precise determinazioni si assumerà, convenzionalmente, un suolo di categoria B;

ag,c Sc = capacità della struttura su suolo effettivo del sito di costruzione, intesa come ancoraggio dello spettro di risposta su suolo effettivo del sito di costruzione che produce il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita;

ag,c = capacità della struttura riportata a suolo rigido e pianeggiante;

Sc = SS,c ST è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per ag,c;

ag,c Sc viene valutato come nel seguito descritto

c.1) se l’edificio è stato progettato successivamente all’entrata in vigore della normativa sismica per le costruzioni ed alla classificazione sismica riferite al sito di costruzione, ag,cSc viene valutato a partire dalla seguente tabella:

*Tabella 1: valori di ag,cSc/g in funzione dell’epoca di costruzione e della classificazione sismica all’epoca di costruzione*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epoca di progettazione \ Zona o categoria sismica dell’epoca di progettazione | **I** | **II** | **III** |
| Dopo il 1915 | 0.25 | -- | -- |
| Dopo il 1930 | 0.27 | 0.19 | -- |
| Dopo il 1935 | 0.20 | 0.14 | -- |
| Dopo il 1984 | 0.26 | 0.19 | 0.11 |
| Dopo il 1996 | 0.28 | 0.20 | 0.12 |
| Secondo OPCM3274 | 0.42 | 0.30 | 0.18 |

*Nota: i valori in tabella derivano da una uguaglianza tra taglio resistente alla base e taglio agente alla base, nell’ipotesi di uguaglianza degli spostamenti:*

**

*C è il coefficiente di taglio alla base in termini di verifiche alle tensioni ammissibili, CRd in termini di stato limite ultimo,  il fattore che consente il passaggio da verifiche alle tensioni ammissibili a stato limite ultimo,  il coefficiente di partecipazione,  la capacità di deformazione espressa in termini di duttilità globale, W il peso della struttura. Si ha:*

**

*Si è adottato =1.75, =0.80, Fo=2.5, =2.0-2.2-2.3-3.0-3.2 per anni di costruzione dopo il 15-30-35-84-96 con esclusione di opcm3274 dopo la quale si assume implicitamente elevata duttilità;*

c.2) nel caso di edificio adeguato sismicamente ag,cSc viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l’epoca di progettazione dell’intervento di adeguamento sismico;

c.3) nel caso di edificio migliorato sismicamente ag,cSc viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l’epoca di progettazione dell’intervento di miglioramento sismico e riducendo i valori riportati in tabella per il livello di miglioramento raggiunto, o, convenzionalmente, per 0.6 nel caso non sia disponibile il dato;

c.4) edifici progettati sismicamente prima del 1996 con telai o pareti in una sola direzione si considerano come progettati ai soli carichi verticali (punto c.5);

c.5) nel caso di edifici progettati prima dell’entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all’epoca della costruzione, anche nel caso di successivi interventi di rafforzamento che non rientrano nelle fattispecie dell’adeguamento o miglioramento sismico, IR viene determinato a partire dalle caratteristiche tipologiche dell’edificio:

*Tabella 2: valori di ag,cSc/g per edifici in muratura o misti progettati prima dell’entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all’epoca della costruzione*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strutture verticali | Strutture orizzontali | ag,cSc/g |
| Muratura di scarsa qualita (Pietra arrotondata, a sacco, non rinforzata) | qualsiasi | 0.06 |
| Muratura di media qualità (Pietra semi squadrata, con listature, collegata nello spessore, muratura rinforzata con iniezioni di malta) | Flessibili | 0.08 |
| Semirigidi | 0.10 |
| Rigidi | 0.11 |
| Muratura di buona qualità (pietrame squadrato, mattoni apparecchiati nello spessore, muratura rinforzata con betoncino armato, CAM, ecc) | Flessibili | 0.12 |
| Semirigidi | 0.13 |
| Rigidi | 0.14 |

In tutti i casi, la presenza sistematica di catene, tiranti o cordoli implica un aumento del 20% dei valori riportati in tabella.

Per la definizione del tipo di muratura e di orizzontamento si può far riferimento a quanto contenuto nel manuale di compilazione della scheda Aedes.

*Tabella 3: valori di ag,cSc/g per edifici in cemento armato o acciaio progettati prima dell’entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all’epoca della costruzione*

|  |  |
| --- | --- |
| Strutture verticali | ag,cSc/g |
| Strutture a telaio in una sola direzione | 0.06 |
| Strutture con pareti/nuclei/controventi in una sola direzione | 0.06 |
| Strutture a telaio in due direzioni | 0.10 |
| Strutture con pareti/nuclei/controventi in due direzioni | 0.14 |

1. Carenze strutturali per edifici del caso c)

Per edifici non progettati sismicamente o progettati sismicamente fino al DM96 compreso nel caso di presenza di carenze strutturali gravi i valori di capacità riportati al punto c) vengono ridotti come descritto nel seguito:

*Tabella 4: Fattori riduttivi di ag,cSc per edifici non sismicamente progettati o progettati sismicamente fino al DM96 compreso*

|  |  |
| --- | --- |
| Carenze | Fattore riduttivo |
| Edifici in cemento armato o acciaio |  |
| Presenza di pilastri corti | 0.80 |
| Distribuzione irregolare di tamponature rigide e resistenti tali da determinare concentrazioni di domanda di deformazione in singoli piani o in parti in pianta della costruzione (ad es. piano pilotis, tamponature solo su un lato o due lati consecutivi, etc.) | 0.80 |
| Irregolarità di forma in pianta o in altezza | 0.80 |
|  |  |
| Edifici in muratura o misti |  |
| Presenza di aperture vicine agli spigoli, aperture non allineate in verticale, canne fumarie nello spessore della muratura, nicchie frequenti | 0.80 |
| Presenza di tetti spingenti e/o molto pesanti | 0.80 |
| Malta degradata | 0.80 |

Nel caso di compresenza di più carenze strutturali si considereranno tutti i fattori correttivi corrispondenti.